

COPIA



COMUNE DI MAMMOLA

PROVINCIA DI REGGIO CALABRIA

C.F. 00221370802

Tel. 0964.414025 – Fax 0964.414003

URL: www.comune.mammola.rc.it

Deliberazione n° 10
in data : 08/09/2014

Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale

OGGETTO: Tributo sui servizi indivisibili (TASI) anno 2014 - Determinazione aliquota zero.

L'anno 2014, addì otto del mese di settembre alle ore 17.45 presso la sala di Palazzo Ferrari, sito in Via Cirillo di questo Centro abitato, convocato per determinazione del Sindaco ed inviato come da avvisi scritti e consegnati a domicilio dal Messo Comunale, come da sua dichiarazione si è riunito in seduta pubblica sotto la presidenza del Sindaco Antonio Longo in sessione Ordinaria di prima convocazione il Consiglio Comunale, ed eseguito l'appello risultano:

		Presenti	Assenti	
1	LONGO Antonio	Presidente	X	
2	RASCHELLA' Stefano Filippo	Consigliere	X	
3	IERACI Lorena	Consigliere	X	
4	AGOSTINO Giuseppe Cosimo	Consigliere	X	
5	FAZZOLARI Sabina	Consigliere	X	
6	USSIA Carmelo	Consigliere	X	
7	FRANZE' Salvatore	Consigliere	X	
8	PAZZANO Lucia	Consigliere		X
9	ADORNATO Rosella	Consigliere	X	
10	SPATARI Nensi	Consigliere	X	
11	MACRI' Fabrizio	Consigliere	X	
12	ROMEO Bruno	Consigliere	X	
13	BARILLARO Denise	Consigliere		X
TOTALE PRESENTI		11	2	

Partecipa alla seduta il Segretario Dott.ssa Rosalba Longo.

Essendo legale il numero degli intervenuti, l'Arch. Antonio LONGO, nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopraindicato.

VISTO il T.U.E.L. approvato con il D.Lgs. 267/2000;

ACCERTATO che sulla proposta della presente deliberazione sono state preventivamente acquisiti i pareri previsti dall'art. 49 del T.U.E.L. 267/2000:

PARERI DI COMPETENZA

Si esprime parere **FAVOREVOLE**
In ordine alla regolarità **TECNICA**

Il Resp. del Servizio
Fto Anna Maria Comisso

Si esprime parere **FAVOREVOLE**
In ordine alla **REGOLARITA'** Contabile ed alla
COPERTURA Finanziaria

Il Resp. del Servizio **FINANZIARIO**
Fto Dott.ssa Anna Maria **COMISSO**

IL SINDACO-PRESIDENTE

enunciato il punto n. 7 dell'o.d.g. ad oggetto:"Tributo sui servizi individuali (TASI) anno 2014 - Determinazione aliquota zero", passa la parola all'Assessore al bilancio, dott.ssa Lorena Ieraci, che relaziona sull'argomento, illustrando le motivazioni per la quale l'Amministrazione ha deciso di azzerare l'aliquota TASI, contenuta in una nota che si allega alla presente deliberazione

Si apre la discussione:

Interviene il consigliere Romeo che dichiara che voterà a favore.

Anche la consigliera Spatari preannuncia il suo voto favorevole.

Esaurita la discussione, il Sindaco-Presidente, invita il Consiglio a determinarsi in merito.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che la legge di stabilità 2014 (art. 1, commi 639-731, legge 27 dicembre 2013, n. 147), nell'ambito di un disegno complessivo di riforma della tassazione immobiliare locale, ha istituito l'Imposta Unica Comunale (IUC), composta da tre distinti prelievi:

- l'imposta municipale propria (IMU) relativa alla componente patrimoniale;
- la tassa sui rifiuti (TARI) destinata alla copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti;
- il tributo sui servizi indivisibili (TASI), destinato alla copertura dei costi dei servizi indivisibili erogati dai comuni;

Ricordato che la TASI:

- è destinata a sostituire dal 2014 il carico fiscale connesso all'IMU sull'abitazione principale;
- ha come presupposto impositivo il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale come definita ai fini IMU e di aree edificabili, ad eccezione dei terreni agricoli;
- è dovuta da chiunque possieda o detenga le unità immobiliari di cui sopra, con vincolo di solidarietà tra i possessori da un lato e gli utilizzatori dall'altro. Nel caso in cui l'unità immobiliare sia occupata da soggetto diverso dal possessore, il comune, nell'ambito del regolamento, deve stabilire la percentuale di tributo dovuta dall'utilizzatore, tra un minimo del 10% ed un massimo del 30%. La restante parte è dovuta dal possessore;
- è calcolata come maggiorazione dell'imposta municipale propria, in quanto condivide con la stessa la base imponibile e l'aliquota;

Visto il decreto legge 6 marzo 2014, n. 16, convertito con modificazioni dalla legge 2 maggio 2014, n. 68, con il quale sono state apportate modifiche alla disciplina della TASI;

Richiamati in particolare i commi 676 e 677 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, come modificati dall'articolo 1, comma 1, del decreto legge n. 16/2014 (conv. in legge n. 68/2014), i quali testualmente recitano:

676. L'aliquota di base della TASI è pari all'1 per mille. Il comune, con deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del

1997, può ridurre l'aliquota fino all'azzeramento
677. Il comune, con la medesima deliberazione di cui al comma 676, può determinare l'aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile. Per il 2014, l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille. Per lo stesso anno 2014, nella determinazione delle aliquote TASI possono essere superati i limiti stabiliti nel primo e nel secondo periodo, per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, detrazioni d'imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti o inferiori a quelli determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall'articolo 13 del citato decreto-legge n. 201, del 2011.

Atteso che la disciplina TASI sopra individuata, per quanto riguarda le aliquote, prevede:

- a) un'aliquota di base dell'1 per mille, che i comuni possono ridurre sino all'azzeramento (comma 676);
- b) la possibilità di incrementare l'aliquota di base, fermo restando che:
 - per l'anno 2014 l'aliquota non può superare il 2,5 per mille (comma 677);
 - la somma delle aliquote IMU e TASI per gli immobili adibiti ad abitazione principale e altri immobili non può essere superiore all'aliquota massima IMU consentita dalla legge statale al 31 dicembre 2013. Solo per il 2014 i limiti in parola possono essere superati per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a condizione che siano introdotte detrazioni o altre misure agevolative sulla prima casa tali da determinare un carico fiscale equivalente a quello dell'IMU;
 - per i fabbricati rurali strumentali l'aliquota non può in ogni caso superare l'1 per mille (comma 678);
- c) la possibilità di differenziare le aliquote in ragione del settore di attività nonché della tipologia e destinazione degli immobili (comma 683);

Visto il Regolamento per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale (IUC), approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 9 in data 08/09/2014, resa *immediatamente eseguibile ai sensi di legge*, ed in particolare il titolo IV – Disciplina del tributo comunale per i servizi indivisibili;

Considerato che la TASI:

- presenta numerosi problemi applicativi connessi alla natura ibrida del tributo, connaturato alla struttura impositiva dell'IMU con innesti derivanti dalla disciplina della TARI, ed in particolare quelli derivanti dalla solidarietà dell'obbligazione tributaria;
- comporta un aggravio degli adempimenti dei contribuenti, costretti ad effettuare conteggi separati ed autonomi rispetto a quelli dell'IMU ed un dispendio di risorse per i comuni, chiamati ad impiantare il nuovo tributo;

Ritenuto pertanto, nell'ambito delle politiche tributarie di questa amministrazione, ed in un'ottica di semplificazione del rapporto con i contribuenti, disapplicare la TASI per l'anno 2014, azzerando l'aliquota per tutte le tipologie di immobili;

Ritenuto pertanto di provvedere in merito;

Visti:

- a) l'articolo 172, comma 1, lettera e) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il quale prevede che gli enti locali allegghino al bilancio di previsione le deliberazioni con le quali sono determinate, per l'esercizio di riferimento, "le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali e per i servizi locali, nonché, per i servizi a domanda individuale, i tassi di copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi stessi";
- b) l'art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall'art. 27, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1, comma 3, del d.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e le tariffe dei servizi pubblici locali coincide con la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;
- c) l'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) il quale dispone che "Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno";

Visti:

- il decreto del Ministero dell'interno del 19 dicembre 2013 (G.U. n. 302 in data 27 dicembre 2013), con il quale è stato prorogato al 28 febbraio 2014 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione degli enti locali per l'esercizio 2014, ai sensi dell'articolo 151, comma 1, ultimo periodo, del d.Lgs. n. 267/2000;
- il decreto del Ministero dell'interno del 13 febbraio 2014, pubblicato sulla G.U. n. 43 in data 21 febbraio 2014, con il quale è stato prorogato al 30 aprile 2014 il termine di cui sopra;
- il decreto del Ministero dell'interno del 29 aprile 2014, pubblicato sulla G.U. n. 99 in data 30 aprile 2014, con il quale è stato prorogato al 31 luglio 2014, pubblicato sulla il termine di cui sopra;
- il decreto del Ministero dell'interno del 18 luglio 2014 G.U. n. 169 in data 23 luglio 2014, con il quale è stato prorogato al 30 settembre 2014 il termine di cui sopra;

Richiamato, infine, l'articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, conv. in legge n. 214/2011, il quale testualmente recita:

15. A decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini previsti dal primo periodo è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997.

Viste:

- la nota del Ministero dell'economia e delle finanze prot. n. 5343 in data 6 aprile 2012, con la quale è stata resa nota l'attivazione, a decorrere dal 16 aprile 2012, della nuova procedura di trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote attraverso il portale www.portalefederalismofiscale.gov.it ;
- la nota del Ministero dell'economia e delle finanze prot. n. 4033 in data 28 febbraio 2014, con la quale sono state rese note le modalità di pubblicazione delle aliquote e dei regolamenti inerenti la IUC sul citato portale;

Richiamato infine l'articolo 1, comma 688, della legge n. 147/2013, come da ultimo modificato dall'articolo 4, comma 12-*quater*, del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66 (conv. in legge n. 89/2014), il quale, ai periodi da dieci a dodici, stabilisce che:

Per il solo anno 2014, in deroga al settimo periodo del presente comma, il versamento della prima rata della TASI è effettuato entro il 16 giugno 2014 sulla base delle deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni inviate dai Comuni, esclusivamente in via telematica, entro il 23 maggio 2014, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale e pubblicate nel sito informatico di cui al citato decreto legislativo n. 360 del 1998 alla data del 31 maggio 2014. Nel caso di mancato invio delle deliberazioni entro il predetto termine del 23 maggio 2014, il versamento della prima rata della TASI è effettuato entro il 16 ottobre 2014 sulla base delle deliberazioni concernenti le aliquote e le detrazioni, nonché dei regolamenti della TASI pubblicati nel sito informatico di cui al citato decreto legislativo n. 360 del 1998, alla data del 18 settembre 2014; a tal fine, i comuni sono tenuti ad effettuare l'invio delle predette deliberazioni, esclusivamente in via telematica, entro il 10 settembre 2014, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale. Nel caso di mancato invio delle deliberazioni entro il predetto termine del 10 settembre 2014, il versamento della TASI è effettuato in un'unica soluzione entro il 16 dicembre 2014 applicando l'aliquota di base dell'1 per mille di cui al comma 676, nel rispetto comunque del limite massimo di cui al primo periodo del comma 677, in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU previste per ciascuna tipologia di immobile non può essere superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013 fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile.

Vista la delibera di Giunta Comunale n. 57 del 28/07/2014 con la quale è stato designato quale funzionario responsabile dell'Imposta Unica Comunale (IUC), il responsabile del servizio finanziario e tributi;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000 ed in particolare l'articolo 42, relativo alle competenze del Consiglio Comunale;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile del presente atto espressi dal responsabile dell'Area Economico-Finanziaria ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis comma 1 D.Lgs 267/2000;

Con voti favorevoli unanimi espressi per alzata di mano dai n. 11 presenti e votanti,

DELIBERA

- 1) di azzerare, per le motivazioni esposte in premessa alle quali integralmente si rinvia, le aliquote della TASI per l'anno 2014, ai sensi dell'articolo 1, comma 676, della legge n. 147/2013;
- 2) di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it entro e non oltre il 10 settembre 2014 ai sensi dell'art. 1, comma 688, undicesimo periodo, della legge n. 147/2013;
- 3) di pubblicare le aliquote TASI sul sito internet del Comune di Mammola;

Indi il Sindaco Presidente propone l'immediata eseguibilità del presente atto.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con voti favorevoli unanimi, espressi per alzata di mano dai n. 11 presenti e votanti

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione, immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Seduta Consiglio Comunale del 08/09/2014

Punto n° 7 Determinazione aliquota zero per il tributo dei Servizi Indivisibili

Note Illustrative

In relazione a questo punto all'ordine del giorno, la nostra proposta di azzerare il nuovo tributo TASI nasce dalla convinzione che la prima casa dovrebbe essere esente da qualunque tassazione, visti già gli enormi sacrifici che i possessori sopportano per l'acquisto e il mantenimento dell'immobile ed è inaccettabile che venga nuovamente afflitta da nuovi balzelli per tappare i buchi di amministrazioni nazionali e regionali dissennate. In più va sottolineato che il meccanismo della Tasi è più «regressivo» rispetto a quello dell'Imu, nel senso che nella sua applicazione favorisce i proprietari di immobili di alto valore fiscale e penalizza le case piccole in considerazione del fatto che nella precedente normativa le detrazioni comunali erano fisse a 200 euro + 50 euro per ogni figlio. Di conseguenza vi è un rischio concreto che i proprietari di prime case di modesto valore, prima esenti o comunque soggette ad un pagamento minimo per effetto delle detrazioni, ora con la TASI vengano penalizzati. Considerato ciò, la nostra proposta di azzerare l'aliquota Tasi per l'annualità 2014 consentirà ai nostri cittadini di poter utilizzare tale somma risparmiata per i bisogni del proprio nucleo familiare.

Dott.ssa Lorena Ieraci

Assessore al Bilancio



COMUNE DI MAMMOLA

89045 – PROVINCIA DI REGGIO CALABRIA

Area Economico-Finanziaria

PARERE REGOLARITA' TECNICA e CONTABILE
(ai sensi dell'art. 49 - comma 1 Decr. Legisl. n. 267/2000)

Ufficio: Area Economico Finanziaria

Oggetto: Tributo sui servizi indivisibili (TASI) Anno 2014 – Determinazione aliquota zero.

Il Responsabile del servizio finanziario esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa e parere favorevole in ordine alla regolarità contabile alla proposta in oggetto ai sensi degli artt. 49 comma 1 e 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000.

Data 27 AGO. 2014

Il Responsabile dell'Area
Economico-Finanziaria
(Dott.ssa Anna Maria COMMISSO)

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue.

IL PRESIDENTE
Fto Arch. Antonio LONGO

IL SEGRETARIO COMUNALE
Fto Dott.ssa Rosalba LONGO

Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo.

Mammola li,

09 SET. 2014

IL SEGRETARIO GENERALE
Rosalba Longo

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si ATTESTA che la presente deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio di questo Comune e vi rimarrà per 15 gg. consecutivi come previsto dall'art. 124, comma 1, del D. Lgs. 267/2000 a partire dalla data odierna.

Li,
09 SET. 2014

IL MESSO INCARICATO
Sig. Francesco SITA'

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si CERTIFICA che la presente deliberazione, pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio del Comune senza riportare nei primi dieci giorni di pubblicazione denunce di vizi di legittimità o competenza, E' DIVENTATA ESECUTIVA ai sensi del 3° comma dell'articolo 134 del D. Lgs 267/2000.

Li,

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Rosalba LONGO
